



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Progetto PIR01_00019 PRO-ICOS_MED

Presentazione, programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione del Progetto:
Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo - PRO-ICOS_MED -
PIR01_00019 CUP - CUP B27E19000040007 - DTA.AD001.285

RAPPORTO TECNICO

A cura di:

Cesarino Nicoletti¹, Alessandro Tomassetti¹, Angela Augusti¹, Isabella Vitali², Fabrizio Morvillo³,
Concetta Caccavale¹, Calfapietra Carlo¹

- 1 - Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - CNR
- 2 - Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e
Tecnologie per l'Ambiente – CNR
- 3- Area della Ricerca di Roma Montelibretti - CNR



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



INDICE

1. **Introduzione**
2. **Quadro di riferimento**
3. **Progetto PRO-ICOS_MED - PIR01_00019: Dalla sottomissione del progetto alla programmazione degli acquisti e forniture nell'Ambito del CNR**
4. **La gestione delle procedure di gara in base alla programmazione biennale degli acquisti e forniture**
5. **Monitoraggio, rendicontazione e variazioni delle Attività del progetto nell'ambito del portale SIRI**
6. **Criticità, prospettive future e conclusioni**



1. Introduzione

L'infrastruttura di ricerca ICOS (Integrated Carbon Observation System) è parte di ERIC (European Research Infrastructure Consortium) con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/2097/UE del 26 ottobre 2015 e rappresenta l'infrastruttura di ricerca europea in campo ambientale nata per la quantificazione e la comprensione del bilancio dei gas serra attraverso di un network di stazioni di misura.

ICOS si sviluppa attraverso una serie di stazioni di misura dislocate nei maggiori paesi Europei, dalla Scandinavia al Mediterraneo, coprendo un vasto range latitudinale e quindi climatico. Le stazioni di misura che partecipano ad ICOS sono di tre tipi a seconda che si occupano delle misure di gas ad effetto serra a livello atmosferico, marino ed eco-sistemico.

L'Italia, partecipa ad ICOS con alcune delle stazioni più a sud d'Europa, come per es. il sito di Lampedusa. Come per gli altri paesi europei, anche in Italia sono presenti 3 stazioni di misura di tipo atmosferico, 5 di tipo marino e 10 di tipo ecosistemico. Nello specifico per quanto riguarda i siti ecosistemici essi rappresentano diversi ecosistemi, quali foreste, pascoli, colture agricole e verde urbano.

2. Quadro di riferimento

Il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 è lo strumento con il quale l'Italia contribuisce al miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e al rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, realizzando gli obiettivi della politica di coesione dell'Unione europea a favore delle proprie aree territoriali più svantaggiate. Il Programma, gestito dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), interessa le regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna e le regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una dotazione finanziaria complessiva di 1.189 milioni di euro. Il PON Ricerca e Innovazione si sviluppa in coerenza con gli obiettivi strategici dei programmi europei Horizon 2020 e Cosme, in sinergia con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e con i programmi operativi e le strategie regionali di specializzazione intelligente.

Obiettivo prioritario del PON Ricerca e Innovazione è il riposizionamento competitivo delle regioni più svantaggiate allo scopo di produrre mutamenti di valenza strutturale per accrescere la capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di qualità per l'innescare di uno sviluppo intelligente sostenibile e inclusivo. Gli ambiti di applicazione del programma sono 12: Aerospazio, Agrifood, Blue Growth (economia del mare), Chimica verde, Design, Creatività e made in Italy (non R&D), Energia, Fabbrica intelligente, Mobilità sostenibile, Salute, Smart, Secure and Inclusive Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Tecnologie per il Patrimonio Culturale. In queste aree l'intenzione è quella di creare opportunità di sviluppo territoriale,



incentivare la formazione di veri e propri "laboratori di innovazione", all'interno dei quali coltivare nuove conoscenze, talenti, imprenditorialità innovativa, opportunità di attrazione di competenze. Il PON Ricerca e Innovazione intende, inoltre, agevolare la creazione di opportunità di sviluppo per i territori delle regioni interessate, nell'ottica di avviare iniziative volte a promuovere la collaborazione tra imprese e altri soggetti (università, enti di ricerca, ecc.) al fine di conseguire vantaggi reciproci dal punto di vista informativo, produttivo, commerciale e di prodotto che possano avere ricadute molto importanti dal punto di vista dei risultati. A tutto questo si associa l'intento di favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali richieste dal mercato del lavoro grazie all'attivazione di interventi sul capitale umano tali da favorire la predisposizione di un'offerta di professionalità di adeguato profilo.

Il PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 si sviluppa attraverso tre assi prioritari di intervento:

Asse I - Interventi in Capitale Umano - 317 milioni di euro, ripartiti in 4 azioni:

- Dottorati di ricerca innovativi (I.1);
- Mobilità dei ricercatori (inclusa l'attrazione) (I.2);
- Istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI e sua capacità di attrazione (I.3);
- Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti (capaci e meritevoli e/o privi di mezzi) e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità - Emergenza Covid-19 (I.4).

Asse II – Progetti tematici - circa 825 milioni di euro, ripartiti in 5 azioni:

- Infrastrutture di ricerca (II.1);
- Cluster (II.2);
- Progetti di ricerca su tecnologie abilitanti (KETs) (II.3);
- Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari dirispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica (II.4);
- Azioni per la messa in sicurezza delle strutture, anche attraverso la diffusione e il potenziamento di dispositivi e servizi digitali a supporto della didattica e della ricerca (ConDecisione C(2020) 9258 del 14 dicembre 2020, la Commissione europea ha approvato la modifica di alcuni elementi del Programma, destinando importanti risorse ad azioni necessarie a contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sul contesto sociale edeconomico delle Regioni target) (II.5).

Asse III – Assistenza Tecnica - 47 milioni di euro

L'asse III attiene al rispetto delle disposizioni regolamentari europee che prevedono di destinare il 4% delle risorse del PON all'assistenza tecnica per la realizzazione del Programma.

3. Progetto PRO-ICOS MED - PIR01_00019: Dalla sottomissione del progetto alla programmazione degli acquisti e forniture nell'Ambito del CNR

Il progetto PRO-ICOS MED, è stato concepito per potenziare direttamente alcune delle stazioni di misura ICOS italiane ed indirettamente tutte le altre, infatti PRO-ICOS MED prevede il potenziamento delle stazioni di misura



atmosferiche, marine ed ecosistemiche facenti parte della rete ICOS Italia, implementando il monitoraggio ambientale e del ciclo del carbonio soprattutto nelle regioni meno sviluppate ed in transizione (Area del Programma). L'idea portante del progetto di "Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo" (PRO-ICOS MED), infatti, si fonda sull'attivazione di interventi di adeguamento e rafforzamento infrastrutturale nelle regioni situate nell'Area del Programma (regioni in convergenza e in transizione) e in limitata percentuale anche in aree Fuori Programma, al fine di promuovere e sviluppare strutture ed attrezzature finalizzate a potenziare il monitoraggio del bilancio e dei flussi di carbonio e dei gas serra nella regione del Mediterraneo nell'ambito della rete ICOS-ERIC.

Il progetto prevede, oltre al potenziamento tecnologico delle stazioni atmosferiche, eco-sistemiche e marine finalizzato ad implementare dal punto di vista quali-quantitativo la rete di osservazione ICOS Italia, la creazione di una piattaforma informatica localizzata a Napoli per la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dalle stazioni ICOS con particolare riferimento a quelle dell'Area del Programma. Il progetto prevede, inoltre, la costituzione di 3 hub sensoristici (uno per ogni tipo di stazione di misura), costituiti da strumenti essenziali per le misure da usare in caso quelli operanti sono in calibrazione o in caso di guasto. Questo allo scopo di assicurare la continuità delle misure, caratteristica essenziale delle misure ICOS. Infine il progetto prevede la realizzazione di 3 laboratori mobili (uno per ogni tipo di stazione di misura), costituiti da strumenti adatti alle misure dei gas ad effetto serra posizionati da usare per campagne di misura puntuali in casi di particolare interesse (per es: in occasione di incendi, o eventi climatici estremi) in siti dove non esistono stazioni di misura ICOS.

PRO-ICOS MED è suddiviso in quattro obiettivi realizzativi (O.R.) rispettivamente per la componente atmosfera (O.R. 1), ecosistemi (O.R. 2), mare (O. R. 3) e un potenziamento integrato e trasversale a tutte le componenti (O.R. 4). Nei primi 3 O.R. sono previsti per le tre componenti : il potenziamento delle stazioni, la realizzazione di un HUB sensoristico di backup e di una stazione mobile. Per l'O.R. 4 è prevista la realizzazione della Piattaforma digitale su cui potranno essere convogliati i dati provenienti da tutte le stazioni di misura italiane. nell'ambito dell'O.R. sono anche previste le acquisizioni di strumenti da laboratorio per analisi chimiche di gas ed isotopiche collegate con le misure a livello ecosistemico. Questa strumentazione sarà usata per effettuare misure su campioni di aria, suolo e materiale vegetale proveniente indistintamente da tutte le stazioni ICOS italiane.

ICOS prevede un protocollo di misura molto standardizzato e anche che alcune misure debbano essere eseguite con strumenti specifici allo scopo di uniformare i dati ottenuti e permettere la comparazione dei dati ottenuti fra i diversi siti. E' per questo che per il raggiungimento degli scopi prefissati nel progetto PRO-ICOS MED viene prevista l'acquisizione di specifici strumenti come indicato nei protocolli di misura ICOS.

La sottomissione del progetto è avvenuta nel giugno del 2018. La proposta ha previsto oltre alla parte di



descrizione degli obiettivi da realizzare anche all'elenco dei singoli beni da acquisire. Per ognuno dei beni, raggruppati in un totale di 117 schede, oltre alla sua descrizione ed alle informazioni annesse al bene (O:R di appartenenza, Unità operativa richiedente, stazione di misura e laboratorio in cui il bene viene acquisito), anche il costo del bene scaturito da preventivi richiesti dai singoli partecipanti e sui quali è stato determinato il budget del progetto.

Il costo previsto per il potenziamento infrastrutturale PRO-ICOS MED visto l'esito della proposta progettuale ICOS ricevuto dal MIUR con lettera del 15/03/2019 protocollo n. 0004834 è di € 13.428.028,45 di cui € 13.034.967,31 destinato alle regioni meno sviluppate e € 393.061,14 destinato alle regioni in transizione.

Il Coordinatore Scientifico del soggetto proponente (CNR), coadiuvato dal gruppo di coordinamento e dai Responsabili Scientifici dei singoli O.R., ha il compito di pianificare le attività del progetto e seguirne l'andamento in fase di attuazione, verificando i tempi e le modalità di realizzazione dei differenti obiettivi realizzativi e dell'obiettivo finale. L'andamento delle attività relative ai singoli O.R. è monitorato da un Responsabile Scientifico per O.R. del soggetto proponente (CNR) o co-proponente (ENEA e CREA), affiancato da un Referente Scientifico per ogni eventuale ulteriore proponente/co-proponente.

Il Soggetto Beneficiario CNR è rappresentato dal Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente e vede la partecipazione al progetto di ricerca delle seguenti sedi operative:

- Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) sede di Napoli, sito di Capodimonte;
- Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) sede di Porano ;
- Istituto Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) - Ercolano/Portici, sito Borgo Cioffi;
Istituto Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) - Ercolano/Portici sito Collelongo;
- Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) - sede Lamezia Terme;
- Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) - sede Bologna, sito Monte Cimone;
- Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA) - sede Tito Scalo (Potenza);
- Istituto per l'Ambiente Costiero Marino (IAMC) - sede Capo Granitola;
- Istituto di Scienze Marine (ISMAR) - sede Trieste, sito Paloma;



- Istituto di Ricerche sulla Combustione - sede Napoli;

Per quanto riguarda ENEA e CREA i siti potenziati in PRO ICOS-Med sono il sito di Lampedusa ed il sito di Castelporziano.

Il progetto PRO ICOS-Med è stato approvato con il Decreto Direttoriale MUR n. 1115 del 07 giugno 2019 con data di inizio 27 giugno 2019 e durata di 32 mesi (scadenza il 27 febbraio 2022). In itinere è stata richiesta e concessa una proroga per una durata totale di 38 mesi con la nuova data di fine progetto prevista per il 27 agosto 2022.

Per quanto riguarda la procedura di programmazione, l'accentramento della gestione amministrativa in capo alla sede centrale del CNR ha implicato l'attribuzione del ruolo di stazione appaltante al Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA); al fine di inserire i beni oggetto delle attività di potenziamento all'interno del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (Art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016), per molteplici schede, si è dovuto procedere ad una puntuale attività di disaggregazione dei beni all'interno delle schede progettuali, assegnando ad essi il codice CPV più appropriato; infine, onde evitare ipotesi di artificioso frazionamento delle procedure di acquisto, i beni sono stati aggregati in procedure di acquisto comuni in base ai codici CPV.

4. La gestione delle procedure di gara in base alla programmazione biennale degli acquisti e forniture

Per quanto riguarda la procedura di programmazione degli acquisti, l'accentramento della gestione amministrativa in capo alla sede centrale del CNR ha implicato l'attribuzione del ruolo di stazione appaltante al Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DSSTTA); al fine di inserire i beni oggetto delle attività di potenziamento all'interno del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (Art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016), per molteplici schede, si è dovuto procedere ad una puntuale attività di disaggregazione dei beni all'interno delle schede progettuali, assegnando ad essi il codice CPV più appropriato; infine, onde evitare ipotesi di artificioso frazionamento delle procedure di acquisto, i beni sono stati aggregati in procedure di acquisto comuni in base ai codici CPV.

Per quanto riguarda il CNR, è stata affiancata alla governance di progetto, una Cabina di Regia, che segue tutte le fasi di realizzazione e rendicontazione.

La Cabina di Regia dispone al suo interno di una pluralità di competenze per coordinare tutte le fasi del progetto, dal monitoraggio scientifico, alla verifica di eventuali scostamenti rispetto a quanto dichiarato a progetto,



sostegno al pieno coordinamento dell'infrastruttura con la governance europea, rafforzamento dell'infrastruttura, sostegno alla promozione e diffusione dei risultati, supporto alla gestione, verifica e rendicontazione di progetti a valere su FSE, supporto alle procedure di gare e acquisti in applicazione al D. Lgs. 50/2016.

L'allegato 2 all' Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 ha approvato il seguente elenco di beni e servizi da acquisire:

Allegato 2: PIR01_00019

PIR01_00019_170362	HUB-LAB-LT	€ 181.963,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_209137	HUB-UPGRADE	€ 68.504,22	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_183874	ICOS OTC-PALOMA-2	€ 19.790,12	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_184977	ICOS OTC-PALOMA-3	€ 31.500,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_185532	ICOS OTC-PALOMA-4	€ 35.380,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_251277	ICOS PALoma aria	€ 26.126,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_180223	ICOS-PALOMA colonna d'acqua	€ 168.555,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_290863	Impianti Elettrici	€ 111.798,40	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_205045	IRGA_MOBILE	€ 34.998,14	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_247667	IR-Hyper	€ 61.134,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_225632	LAB-LMP	€ 52.539,00	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
PIR01_00019_170471	LAB-MOBILE-LT	€ 65.965,40	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_276661	laboratorio microelettronica	€ 63.500,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_270173	Laser IR portatile	€ 153.378,40	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_230318	LasUV	€ 122.000,00	Consiglio nazionale delle ricerche



PIR01_00019_169467	RNMON_LT	€ 115.071,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_192019	ROTVVALV	€ 9.831,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_219368	SAP_CAPO	€ 23.558,20	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_233683	Sensore bilancio energetico	€ 9.232,96	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_275639	Sensore CH4	€ 30.550,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_276800	Sensore nutrienti	€ 169.500,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_276139	Sensore ottico O2 disciolto	€ 39.650,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_275995	Sensore O2 disciolto	€ 22.300,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_275785	Sensore pCO2	€ 105.500,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_276265	sensore pH	€ 72.800,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_287092	Sensori Ottici	€ 83.650,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_276408	Sistema di acquisizione dati	€ 47.000,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_233968	sistema energetico	€ 56.730,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_203918	sistema flussi CO2 suolo	€ 76.025,52	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_231461	Sistema Laser GHG CIOFFI	€ 272.944,00	Consiglio nazionale delle ricerche

PIR01_00019_224910	Tower	€ 2.147.200,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_204459	TRALICCIO CAPODIMONTE	€ 67.100,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_225014	Tubi	€ 170.800,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_230890	Vac	€ 24.400,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_225111	14C	€ 9.428,16	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_186795	14C_CMN	€ 9.428,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_225212	14C-LMP	€ 9.428,00	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
PIR01_00019_227736	Acquisizione dati	€ 43.100,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_239078	Analisi e stoccaggio biomassa	€ 16.976,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_245887	Analizzatore CO2	€ 43.320,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_201565	Analizzatore CO2/H2O CAPO	€ 41.715,46	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_210209	Analizzatore CO2/H2O_HUB	€ 43.855,34	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_211119	Analizzatore di CH4/CO2/H2O	€ 116.090,32	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_241376	Analizzatore veloce gas	€ 43.165,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIR01_00019_224804	ARMON	€ 38.674,00	Consiglio nazionale delle ricerche



Allegato 2: PIR01_00019

PIRO1_00019_246585	METEO	€ 72.516,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_212213	METEO_HUB	€ 38.371,44	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_170588	METEO-ICT-LT	€ 113.360,14	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_225786	METEO-LMP	€ 37.378,00	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
PIRO1_00019_204718	METEO_MOBILE	€ 36.830,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_193621	MET_ICOS_CAPO	€ 78.586,30	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_275108	Modulo prefabbricato	€ 7.500,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_225867	N2O-LMP	€ 173.256,00	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
PIRO1_00019_271442	Opere Impiantistiche	€ 123.830,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_179947	PCO2-LMP	€ 128.625,00	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
PIRO1_00019_275217	Pick & Place	€ 127.000,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_180042	RAC-LMP	€ 99.128,00	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
PIRO1_00019_191797	RNMON_CMN	€ 38.357,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_226010	RNMON-LMP	€ 38.674,00	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

PIRO1_00019_194102	Sistema LASER per GHG_1	€ 269.000,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_195293	Sistema Laser per GHG-2	€ 269.000,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_127843	Sistema misura CO2 suolo	€ 85.049,86	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
PIRO1_00019_234345	Sistema misura dei flussi ICOS	€ 66.952,40	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_202434	Software eddy covariance	€ 21.411,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_247231	soilmeteo	€ 50.967,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_274151	Sonda accessoriata	€ 75.350,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_287357	Sonda multiparametrica	€ 40.870,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_270356	Spettrometro FTIR	€ 156.821,80	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_271843	Spettrometro IRMS	€ 591.700,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_208085	STAZIONE_MOBILE	€ 62.022,19	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_253404	strumento di laboratorio	€ 5.661,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_254166	strumento di laboratorio 2	€ 3.738,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_234740	Torre autoportante	€ 123.720,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_47124	TOWER	€ 63.208,20	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



PIRO1_00019_239857	attrezzature informatiche	€ 42.283,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_225293	AUTOCAM-LMP	€ 91.475,00	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
PIRO1_00019_240730	Auto-campionatore	€ 93.330,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_240124	autochambers EOS	€ 98.058,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_224622	AUTOSAM	€ 50.517,36	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_191563	AUTOSAM_CMN	€ 50.517,36	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_169718	AUTOSAM_HUB_LT	€ 101.034,72	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_272035	Biomassa stoccaggio lab	€ 48.758,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_30688	BIOMETRAD	€ 113.357,52	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
PIRO1_00019_217949	BOX_CAPO	€ 22.914,22	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_224415	Ceilo-meteo	€ 78.272,76	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_191354	CELIOM_CMN	€ 49.597,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_170026	CELIOM_LT	€ 182.902,60	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_207044	CH4_MOBILE	€ 63.193,56	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_272469	Compressore-argano elettrico	€ 1.025,00	Consiglio nazionale delle ricerche

PIRO1_00019_276878	CO2 atmosferica e marina	€ 30.000,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_47356	CPZ-UPGRADE	€ 76.378,47	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
PIRO1_00019_232680	CRDS_CIOFFI	€ 136.246,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_224314	CRDS-CO2	€ 117.686,08	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_225475	CRDS-CO2-LMP	€ 130.173,00	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
PIRO1_00019_169232	CRDS-CO2-LT	€ 345.167,32	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_224521	CRDS-N2O	€ 115.351,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_191684	CRDS-N2O-CMN	€ 154.751,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_170196	CRDS-N2O-LT	€ 464.252,70	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_225374	CRDS-13C-LMP	€ 136.488,00	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
PIRO1_00019_229322	CryChi	€ 31.100,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_228866	C14-SCAR	€ 439.200,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_273783	Datalogger Marino	€ 78.950,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_251634	DIC multisample analyzer	€ 58.677,00	Consiglio nazionale delle ricerche
PIRO1_00019_32667	EC	€ 68.010,12	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



PIRO1_00019_270874	Piattaforma IT	€ 1.250.000,00	Consiglio nazionale delle ricerche
--------------------	----------------	----------------	------------------------------------

L'attività di programmazione nell'ambito della pubblica amministrazione ha sempre più assunto un valore strategico anche ai fini del contenimento della spesa pubblica legata sia alla realizzazione delle opere pubbliche che alle procedure di acquisizione di beni e servizi. E' sempre dunque più prioritario programmare e pianificare la spesa pubblica anche in un'ottica di aggregazione della domanda in particolare all'interno della stessa amministrazione.

Con l'introduzione del nuovo Codice degli appalti, la disciplina in materia di programmazione è stata trasposta negli artt. 21 e 22. Le citate disposizioni sono state poi oggetto di modifiche e integrazioni ad opera del decreto correttivo, D. Lvo n.56/2017. Da ultimo, è intervenuta la novella del 2019, introdotta con D.L. n.32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 2019.

In particolare, l'art. 21 - relativo al programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici - dispone che le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è adottato "in coerenza" con il bilancio preventivo dell'amministrazione e non più congiuntamente ad esso, venendo così incontro alle diverse tempistiche dei soggetti pubblici che approvano il bilancio ed in modo tale da consentire l'effettiva adozione del programma solo una volta che siano note le risorse disponibili.

Per quanto attiene alle forniture e ai servizi, che costituiscono la quasi totalità delle acquisizioni previste dal progetto, la disposizione di cui al comma 6 dell'art.21 stabilisce l'obbligatorietà dell'adozione di un programma biennale, da aggiornare ogni anno, volto a pianificare gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

I contratti pubblici di servizi e forniture presentano diffuse problematiche in relazione alla fase di



programmazione regolamentata e tali criticità derivano innanzitutto dalla mancanza di fondi strutturali che servono per predisporre dei piani strategici e la preminente rilevanza di una corretta programmazione dei contratti di servizi e forniture deriva anche dall'adozione di interventi legislativi in tema di spending review.

Appare dunque evidente che una buona programmazione è funzionale per un'efficiente ed efficace esecuzione dell'appalto.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

L'attività di realizzazione dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro e di

acquisizione di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro si svolge quindi sulla base rispettivamente di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e di un programma biennale che i soggetti individuati dalla normativa vigente predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli stessi.

I programmi triennali di lavori e biennali di beni e servizi possono essere modificati durante il corso dell'anno, previa approvazione dell'organo competente, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 5, comma 9, e dall'articolo 7, comma 8, del DM del 16 gennaio 2018, n. 14.

Esiste per l'amministrazione a valle della fase programmatrice, che condiziona la possibilità di effettuare



ulteriori acquisti – rispetto a quelli inclusi nell’atto di programmazione - al verificarsi di eventi imprevedibili ed imprevisti e la possibilità di provvedere in urgenza.

La programmazione comunque non solo rappresenta un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento, l’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

L’importanza della fase di programmazione appare con maggior evidenza ove si consideri che negli appalti, la carenza di programmazione da parte delle stazioni appaltanti genera criticità, quali la frammentazione degli affidamenti, il frequente ricorso a proroghe contrattuali illegittime, l’avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere, l’imprecisa definizione dell’oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità, la perdita di controllo della spesa.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel rispetto di quanto disciplinato all’art. 21 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, di seguito Codice dei Contratti con la circolare n.25/2018 protocollo n. 0071208/2018 del 25/10/2018 ha avviato il ‘Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici’ cioè la procedura di programmazione biennale per l’acquisizione di forniture e servizi nonché dei relativi aggiornamenti annuali.

Nel rispetto della vigente normativa, ogni Struttura CNR, prima di avviare una nuova procedura d’acquisto, deve provvedere alla trasmissione delle informazioni relative alla potenziale proposta di procedura di acquisto ad un Ufficio preposto per la programmazione. (DM n. 14 del 16/01/2018 - art.6 comma 4 e comma 7). Infatti, come riportato dalla circolare CNR n. 28/2018 protocollo n. 0079850/2018 del 23/11/2018, dal 01 gennaio 2019 le Strutture dell’Ente potranno avviare le sole procedure di acquisto espressamente previste nel ‘Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi’.

Ad ogni procedura in programmazione è stato assegnato un codice ‘CUI’ (codice unico d’intervento - DM n. 14 del 16/01/2018 - art.2 comma 1 lett. 4) formato dal codice fiscale dell’Ente, l’anno di programmazione della procedura e un numero identificativo progressivo (es. 80054330586 – 2021 - 00001); in aggiunta, le acquisizioni di forniture e servizi sono associate, ove previsto, anche al CUP (il codice unico di progetto che identifica ogni progetto di investimento pubblico - DM n. 14 del 16/01/2018 - art.2 comma 1 lett. c).

Le procedure di acquisto in lotti comportano una sola codifica di procedura, ma più numeri di CUI corrispondenti al numero dei lotti attivati. Al contrario, in presenza di una procedura secca, senza suddivisione in lotti, viene generato un codice per la procedura ed un solo CUI. (DM n. 14 del 16/01/2018 art.6 comma 9). In seguito al provvedimento del Direttore Generale n. 104/2020 del 16/10/2020 avente per oggetto: “Costituzione Rete dei



Referenti per la Programmazione degli Acquisti di beni e servizi, circolare 19/2020, afferente all'Ufficio Servizi Generali, ufficio di supporto al Referente per la Programmazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)", le attività di analisi dei fabbisogni e verifica prospettica per il biennio 2021-2022 sono affidate al Referente per la Programmazione di ogni Dipartimento/Istituto/Area della Ricerca del CNR (circolare CNR n.19/2020) che di concerto con il Direttore (per le Aree della Ricerca si ricorda che il Responsabile ricopre anche il ruolo di Referente per la Programmazione "I Responsabili di Area saranno i referenti della programmazione degli acquisti per le Aree della Ricerca e per osmosi confluiranno all'interno dei successivi tavoli tecnici della programmazione per ambito territoriale") di ogni Struttura CNR, una volta raccolte le necessità, avrà l'onere di gestire una prima fase della Programmazione annuale e aggiornarla.

Solo ottenuto il CUI, la Struttura CNR potrà provvedere all'avvio della procedura, inserendo nelle premesse della determina a contrarre il Codice Unico di intervento assegnato; tuttavia, un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi Consiglio Nazionale delle Ricerche da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari (vedi DM n. 14 del 16/01/2018 art.7 comma 9).

La gestione delle procedure di gara e degli affidamenti diretti per l'acquisizione dei beni/servizi e, in alcuni casi, dei lavori sopra elencati, ha visto l'adozione per il loro espletamento della piattaforma telematica di CONSIP (in modalità ASP o attraverso Convenzioni o utilizzo del MEPA) sulla base di quanto già indicato nella Scheda Tecnica di Proposta Progettuale, ai sensi dell'Art. 10 co.1, lett. a dell'Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, e come peraltro previsto dalla normativa codicistica.

Al punto 4. della proposta progettuale sono state inserite le SCHEDE DESCRITTIVE DEI BENI FUNZIONALI AL PROGETTO e singolarmente la SCHEDA DESCRITTIVA DEL SINGOLO BENE così ripartita:

- a) Obiettivo realizzativo per il quale il bene è necessario
- b) Proponente/co-proponente che sosterrà la spesa
- c) Nome breve del bene da acquistare
- d) Tipologia del bene da acquistare
- e) Descrizione del bene da acquistare
- f) Costo del bene
- g) Breve descrizione dei giustificativi del costo esposto
- h) Procedure di acquisto
- i) Data di avvio prevista per la procedura di cui alla precedente lettera h)
- j) Cronoprogramma delle spese



- k) Commenti sui tempi di fornitura/realizzazione, modalità e i tempi di messa in opera
- l) Unità Operativa presso la quale il bene sarà ubicato e reso operativo
- o) Aspettativa di vita operativa del bene (numero di mesi)
- o bis) Aspettativa di vita operativa del bene (descrizione e previsione di obsolescenza)

Entrando nel merito della gestione delle procedure di gara di cui qui si occupa, al fine di coadiuvare operativamente la *governance* di progetto, considerata la complessità nella gestione amministrativa e contabile del progetto sopra richiamato, il CNR, con provvedimento del direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente, ha costituito un gruppo per il supporto alle attività dei progetti PON RI dedicate alla realizzazione della gestione amministrativa e contabile, ivi inclusa la rendicontazione. Il gruppo avrà competenze di carattere tecnico-amministrativo contabili e gestionali ed è stato distinto in tre aree tematiche stabilite per finalità-obiettivo:

- Supporto alle verifiche precedenti la firma del Direttore del Dipartimento e del delegato alla firma degli ordinativi finanziari;
- Supporto ai Responsabili Amministrativi dei progetti;
- Supporto amministrativo ai Responsabili Unici dei Procedimenti (attività di collaborazione rispetto ai compiti dei RUP, in capo ai quali rimangono tutte le responsabilità relative all'incarico);

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno, al fine di condividere l'aspetto gestionale utilizzato nell'esecuzione delle procedure di gara fin qui espletate, di dare rilievo alla normativa enucleata dal dettato codicistico in materia di appalti pubblici, tuttavia senza tralasciare ove pertinente un commento critico sugli aspetti più significativi venuti alla luce in seno alle attività svolte.

In prima facie per dovere di completezza si vuole porre l'attenzione sulla qualificazione della Stazione appaltante e quindi sul tema dell'aggregazione e centralizzazione delle committenze nel D. Lgs. 50/2016 per tutte le stazioni appaltanti attraverso la tabella:



FINO A 39.999	DA 40.000 A 149.999	DA 150.000 A SOGLIA	DA SOGLIA A 999.999	DA 1.000.000
SERVIZI E FORNITURE				
<p>Le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente, fermo restando l'obbligo di ricorrere a strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici.</p>	<p>Le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 possono procedere autonomamente utilizzando prioritariamente gli strumenti telematici di negoziazione delle centrali di committenza qualificate o dei soggetti aggregatori. In caso di indisponibilità di tali strumenti per le singole categorie merceologiche, si ricorre alle procedure previste dal Codice.</p> <p>Le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a centrale di committenza o aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate.</p>		<p>Le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 del D. Leg.vo 50/2016 possono procedere autonomamente secondo le procedure previste dal Codice.</p> <p>Le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a centrale di committenza o aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate.</p>	
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA				
<p>Le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente, fermo restando l'obbligo di ricorrere a strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici.</p>		<p>Le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 possono procedere</p>		<p>Le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione ai sensi</p>



	<p>autonomamente utilizzando prioritariamente gli strumenti telematici di negoziazione delle centrali di committenza qualificate o dei soggetti aggregatori. In caso di indisponibilità di tali strumenti per le singole categorie merceologiche, si ricorre alle procedure previste dal Codice.</p> <p>Le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a centrale di committenza o aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate.</p>	<p>dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 possono procedere autonomamente secondo le procedure previste dal Codice.</p> <p>Le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a centrale di committenza o aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate.</p>
ALTRI LAVORI		
<p>Le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente, fermo restando l'obbligo di ricorrere a strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici.</p>	<p>Le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 del D. Leg.vo 50/2016 possono procedere autonomamente secondo le procedure previste dal Codice.</p> <p>Le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a centrale di committenza o aggregazione con una o più stazioni appaltanti qualificate.</p>	



Obbligo generico di ricorso alle convenzioni quadro Consip

L'acquisizione della fornitura dei beni e della prestazione dei servizi è avvenuta utilizzando gli strumenti di negoziazione messi a disposizione dalla piattaforma telematica di Consip, quindi attraverso la modalità ASP, gare su delega, la Convenzione ove esistente il bando per la tipologia di prodotto, Accordi quadro, Sistema Dinamico di acquisto della PA (Sdapa) e il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

In linea generale, gli affidamenti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice sono eseguiti attraverso lo strumento di negoziazione della Trattativa diretta. Laddove, invece, si è gestita una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) si è fatto ricorso alla Richiesta di Offerta (R.D.O.) quale strumento di negoziazione telematico che permette la gestione della procedura fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (soglia comunitaria) e dove il principio di concorrenza si sostanzia nell'apertura al mercato di riferimento.

L'art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296, comma 449, dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, devono approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (art. 26 della L. 488/1999; art. 58 della L. 388/2000).

Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al menzionato comma 449, nonché alle altre convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali di riferimento ai sensi del successivo comma 456 dell'art. 1 della L. 296/2006, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (si veda quanto riportato in proposito anche al paragrafo successivo).

Si rammenta poi che ai sensi dell'art. 1 della L. 208/2015, comma 510, le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Obbligo generico di ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA)

L'art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296, comma 450, dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, devono fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo singolarmente pari o superiore a 5.000 Euro, e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

Si noti pertanto che al di sotto della soglia di 5.000 Euro non sussiste alcun obbligo di ricorso a strumenti di negoziazione, neanche telematica, e non sussistono vincoli di aggregazione, per cui le suddette stazioni



appaltanti possono procedere direttamente, fatti salvi gli obblighi per le categorie merceologiche indicate nei paragrafi precedenti.

Mancato rispetto obblighi di approvvigionamento tramite strumenti Consip

Il mancato rispetto dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip - tra i quali il MEPA - determina:

- la nullità del relativo contratto;
- l'illecito disciplinare del funzionario dell'ente;
- la responsabilità amministrativa del funzionario dell'ente (art. 1 del D.L. 95/2012, comma 1).

Tali conseguenze non si verificano per le amministrazioni statali, quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1 del D.L. 95/2012, comma 1).

Gestione procedure di gara in modalità telematiche ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50"

La direttiva comunitaria 2014/24/UE sugli appalti pubblici, all'art. 22 "Regole applicabili alle comunicazioni", ha introdotto l'obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutte le fasi di gara, invitando gli Stati membri a provvedere affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e imprese siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, i quali garantiscono l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La legge di recepimento italiana, il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ha recepito, con l'art. 40, l'obbligo di utilizzo immediato dei mezzi di comunicazioni elettronici per le centrali di committenza (comma 1).

Il tutto ha costituito un iter di innovazione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha voluto inserire nel programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA, che utilizza tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni con lo scopo di:

- razionalizzare la spesa delle amministrazioni, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari;
- semplificare e rendere più rapide ed efficienti le procedure di approvvigionamento pubblico;
- garantire trasparenza e tracciabilità dei processi d'acquisto.

Con la circolare 24/2018, protocollo n. 0069308/2018 del 18/10/2018 relativa all' "Avvio gestione procedure di gara in modalità telematiche ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50", il Consiglio Nazionale delle Ricerche, al fine di semplificare il macro processo di acquisto e velocizzare le procedure di approvvigionamento



e adempimento alla normativa vigente, ha deciso di attivare l'iter per l'utilizzazione a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con nota protocollo n.0002305/2019 del 09/01/2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato l'uso del medesimo sistema per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della presente autorizzazione". Quindi, con nota protocollo n.00040089/2019 del 05/06/2019 CONSIP S.p.A. ha comunicato che tutte le Strutture CNR. potranno utilizzare la piattaforma di e-procurement in modalità ASP per tutte le procedure di natura concorrenziale (procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, procedure negoziate); la predetta piattaforma potrà essere altresì utilizzata per affidamenti diretti con analisi di mercato rivolta a più operatori. In aggiunta, tale sistema di e-procurement dovrà essere utilizzato anche per lo svolgimento di procedure di gara relative ad acquisizioni di beni, servizi e attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia sopra che sotto soglia, con esclusione degli appalti di opere pubbliche; perciò, la piattaforma non potrà essere utilizzata per l'espletamento di procedure relative ad acquisizioni di beni, servizi e attività di manutenzione per le quali l'Amministrazione è obbligata o può fare ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione degli Acquisti nella P.A.(quali, a titolo esemplificativo, Convenzioni CONSIP o prodotti MePA) In tale ultima ipotesi, infatti, l'Ente sarà tenuto ad approvvigionarsi attraverso i predetti strumenti di acquisizione (CONSIP e/o MEPA), fatte salve eventuali eccezioni derivanti da specifiche esigenze connesse allo svolgimento delle varie attività di ricerca, oggetto di idonea motivazione, che le Strutture mettessero in evidenza nei processi di approvvigionamento.

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

Norme del D. Lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC

Nel quadro regolatorio delineato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, la disciplina in materia di acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria è contenuta nell'ambito dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 medesimo, modificato ad opera del D.L. 32/2016, c.d. "sblocca cantieri").

La norma rinvia altresì ad apposite Linee guida dell'ANAC il compito di provvedere alla definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36 del D. Lgs.50/2016, comma 7).

In attuazione di detta previsione è stata emanata in prima battuta la Delib. ANAC 26/10/2016, n. 1097 (Linee guida n. 4) e, più avanti, facendo seguito alle modifiche introdotte alla disciplina ad opera del D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 (c.d. "correttivo"), la Delib. ANAC 01/03/2018, n. 206 (aggiornamento Linee guida n. 4).

Successivamente sono stati aggiornati i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), delle Linee guida n. 4, con la Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636.



Tale aggiornamento è avvenuto in attuazione del comma 27-octies, dell'art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, il quale inoltre affida alla disciplina del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le materie attualmente disciplinate dalle Linee guida n. 4 (ai sensi del suddetto articolo le disposizioni delle Linee guida n. 4 rimangono in vigore fino all'entrata in vigore del regolamento unico, in quanto compatibili con il codice dei contratti pubblici).

A seguito delle modifiche alla disciplina introdotte dal D.L. 32/2019, alcune delle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC (anche dopo l'aggiornamento avvenuto con la Delib. ANAC 636/2019) potrebbero non essere del tutto coerenti con il quadro normativo.

Con l'emanazione delle Linee guida in questione è cessato il regime transitorio di cui all'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, comma 9, concernente specifiche per la selezione di operatori economici sulla base di indagini di mercato nonché per l'utilizzo di elenchi di operatori economici preesistenti al Codice del 2016, in quanto con esso compatibili.

Valenza delle Linee guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia

Le Linee guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia sono da considerarsi a giudizio di chi scrive parzialmente vincolanti.

Secondo quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel Parere n. 1903 del 13/09/2016 reso in occasione dell'emanazione della prima versione delle Linee guida n. 4 - esse hanno una funzione di indirizzo generale e non vincolante, essendo finalizzate esclusivamente a "fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti".

Da tale affermazione discendono importanti conseguenze per le amministrazioni e gli operatori economici che possono discostarsi da quanto in esse è formulato fornendo adeguata motivazione a tale comportamento.

Tuttavia, le Linee guida in questione - in ottemperanza alle modifiche apportate dal decreto "correttivo" all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, comma 7 - recano, in aggiunta rispetto alla prima versione:

- specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- specifiche modalità di attuazione delle verifiche sull'affidatario, quando scelto senza lo svolgimento di una procedura negoziata;
- specifiche modalità di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Queste parti delle Linee guida, contenute nella revisione successiva al decreto "correttivo" (Delib. ANAC 206/2018, poi aggiornata con la Delib. ANAC 636/2019), sono state dunque emanate in attuazione di uno specifico mandato legislativo con il quale è stato attribuito all'ANAC il compito di emanare una disciplina di dettaglio integrativa dei precetti normativi, e sembrano dunque da considerarsi vincolanti, con la conseguenza che l'atto amministrativo che vi si ponga in contrasto è illegittimo.



La disciplina sui contratti pubblici sotto soglia trova applicazione alle seguenti procedure:

- a) appalti aggiudicati nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice;
- b) concessioni di lavori pubblici e di servizi;
- c) in quanto compatibili, appalti aggiudicati nei settori speciali.

Le stazioni appaltanti possono in ogni caso ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, in luogo di quelle semplificate previste per i contratti sotto soglia, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36 del D. Lgs. 50/2016, comma 2; punto 1.4 R della Delib. ANAC 636/2019).

Qualora infine per l'aggiudicazione di un appalto o concessione si appalesi un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti devono adottare procedure di gara adeguate ed utilizzare mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

Soglie di rilevanza comunitaria

In questa sede si ritiene necessario argomentare sulle disposizioni che disciplinano l'importante ed insidioso tema del valore dell'appalto, tenendo conto, a tal fine, del computo globale degli importi che andranno a determinare la soglia dello stesso quale elemento dirimente per determinare la scelta della procedura di gara. Le soglie di rilevanza comunitaria, al di sotto delle quali trova applicazione la disciplina qui in commento, sono state in prima battuta individuate dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle Direttive recepite, e vengono in seguito aggiornate ogni biennio con regolamenti dell'Unione europea, che trovano diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella G.U.U.E.

Precisa l'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, al comma 4, che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Il calcolo deve tenere conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

Inoltre, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 35, D. Lgs. 50/2016, per gli appalti di lavori tale somma comprende, oltre all'importo dei lavori, il valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione, a condizione che risultino necessari all'esecuzione dei lavori.

Quanto agli appalti aggiudicati per lotti, sono fornite indicazioni dai commi 9 e 10 del menzionato art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (come modificati dal D.L. 32/2019, c.d. "sblocca cantieri"), in base ai quali:



- in caso di possibile aggiudicazione per lotti distinti, anche non contemporanea, bisogna computare il valore cumulato stimato della totalità dei lotti;
- se il valore cumulato dei lotti è superiore alle soglie comunitarie, le relative disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Alla regola di cui sopra si può derogare (comma 11 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016) in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- 1) il valore stimato al netto dell'IVA del lotto è inferiore a 80.000 Euro per forniture e servizi oppure a 1.000.000 Euro per i lavori;
- 2) il valore cumulato dei lotti aggiudicati non supera il 20% del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

In ogni caso:

- la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Per lo stesso motivo, un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del D. Lgs.50/2016, tranne nel caso in cui ragioni oggettive giustificano tale scelta;
- la quantificazione deve essere effettuata dall'amministrazione al momento dell'invio dell'avviso di indizione o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista l'indizione di gara, al momento in cui viene avviata la procedura di affidamento del contratto.

IL RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Prima di approfondire gli aspetti normativi legati alle procedure di gara utilizzate per le acquisizioni legate al progetto PON ICOS si deve necessariamente approfondire il ruolo della figura del Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi RUP) quale assoluto protagonista delle attività in argomento. Il CNR, in persona del Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente, ha nominato con suo provvedimento alcune personalità interne all'Ente iscritte all'Albo Nazionale dei RUP del CNR ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed abilitate ad operare per le procedure di acquisizione di beni e servizi in cui il valore stimato dell'appalto è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice.

Per le procedure con gli scaglioni fino ai 40.000 euro e per quello dai 40.000 ai 214.000 euro si è deciso di nominare un RUP per ogni procedura sulla base della qualifica all'interno dell'Albo.

Inoltre, al fine di coadiuvare il lavoro del Responsabile del Procedimento nell'esplicazione di alcune attività operative si è deciso di affiancargli un gruppo di supporto all'uopo nominato nella decisione a contrarre.

Il ruolo del RUP è disciplinato dall'art. 31 del Codice e dalla Linea guida ANAC n. 3 e dal nuovo regolamento attuativo in corso di approvazione (novità del decreto sblocca cantieri).



L'art. 31 specifica che per ogni procedura di appalto o di concessione *“le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21 comma 1 ,ovvero nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento”* un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Il RUP è nominato:

- con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa interessata;
- tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive ovvero, nel caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, anche tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;
- In possesso del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Non può assumere le funzioni di RUP:

- a. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice (conflitto di interessi);
- b. Chi è stato condannato, anche con sentenza NON definitiva, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale» (i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. In particolare:

- nel caso di inadeguatezza dell'organico, ovvero di mancanza di soggetti in possesso della specifica professionalità richiesta (secondo quanto formalmente attestato dal dirigente competente), il RUP propone all'amministrazione l'affidamento delle attività di supporto. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (art. 31, comma 11); supporto esterno
- SA ha la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP (art. 31, comma 9);
- La SA può conferire, su proposta del RUP, incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche. Tali incarichi devono essere individuati sin dai primi atti di gara (art. 31, comma 7-8).

Oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del codice, l'art. 31 comma 4 del Codice (al quale si rimanda) elenca le incombenze in capo al RUP.

Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle



controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Per quanto attiene ai requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.
- Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui all'art. 31, comma 9, del codice organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

Il RUP nella versione del regolamento attuativo:

L'art. 3 comma 1 individua il RUP:

- tra i dipendenti di ruolo della stazione appaltante addetti all'unità organizzativa, in quanto titolari di incarico dirigenziale o dipendenti con funzioni direttive
- o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con diversa qualifica, purché in possesso di adeguate competenze.

Il dettato dell'art. 3 comma 2 così recita:

Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate ovvero in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, il RUP può essere motivatamente individuato tra i dipendenti anche non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

- supporto al RUP:
 - ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza,
 - a soggetti esterni in possesso delle specifiche competenze richieste dal codice e dal presente regolamento.

All'art. 3 comma 3:

Nello svolgimento dei propri compiti il RUP si avvale del supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

Ciascuna stazione appaltante ha altresì facoltà di istituire una struttura stabile di supporto dei RUP, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del codice.

Le predette strutture possono essere istituite anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sempre nel solco delle novità introdotte dal regolamento, per tutte le procedure di affidamento previste dal



codice, il RUP svolge la verifica della documentazione amministrativa. Nel caso in cui la predetta verifica sia demandata, dai documenti di gara, ad altro soggetto ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, ad apposito ufficio o servizio a ciò deputato, il RUP esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 6 del presente articolo, procede alla valutazione delle offerte economiche. In questi casi, ferma restando la facoltatività dell'istituzione della commissione aggiudicatrice, nel caso di istituzione di apposita commissione, il RUP può essere nominato presidente o componente della stessa. Il RUP provvede alla verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 132.

PRINCIPI COMUNI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

L'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 1, individua i principi che devono ispirare l'affidamento e l'esecuzione degli appalti sotto soglia.

In primo luogo, vengono richiamati i principi dell'art. 30 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Come precisato anche dalla Delib. ANAC 636/2019, le stazioni appaltanti devono, in particolare, assicurare:

- a) l'uso ottimale delle risorse economiche;
- b) la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) una condotta leale ed improntata a buona fede;
- e) l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti;
- g) la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni;
- h) l'adeguatezza dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese;
- j) la sostenibilità energetica ed ambientale nonché la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi (CAM, si veda Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM));
- k) l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse e un'ideale vigilanza sulle misure adottate nel rispetto della normativa per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le stazioni appaltanti devono altresì tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando



requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione anche delle PMI.

Procedure di scelta del contraente

Le procedure di scelta del contraente a disposizione delle stazioni appaltanti per gli affidamenti sotto soglia, con le relative classi di importo, sono definite dal comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, ferme restando le disposizioni in tema di aggregazione e centralizzazione delle committenze nonché in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti recate dagli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016, nonché i casi di ricorso obbligatorio ai mercati elettronici.

La materia è stata oggetto di importanti innovazioni ad opera del D.L. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri").

Le tabelle seguenti riepilogano le procedure di scelta del contraente a disposizione delle stazioni appaltanti per i contratti sotto soglia, dopo le modifiche introdotte dallo "sblocca cantieri".

Si ricorda in proposito che le novità dello "sblocca cantieri" si applicano (art. 1 del D.L. 32/2019, comma 21):

- per le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (18/06/2019);
- per le procedure indette senza bandi o avvisi, in relazione alle quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (18/06/2019).

Procedure di scelta del contraente per lavori sotto soglia

IMPORTO IN EURO	PROCEDURA
<i>Fino a 39.999 (*)</i>	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o amministrazione diretta
<i>Da 40.000 a 149.999 (*)</i>	Affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti, o amministrazione diretta (salvo l'acquisto o il noleggio di mezzi, per i quali si applica la procedura)
<i>Da 150.000 a 349.999</i>	Procedura negoziata (art. 63 del D. Lgs 50/2016) mediante inviti ad almeno 10 operatori selezionati con indagini di mercato o elenchi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti
<i>Da 350.000 a 999.999</i>	Procedura negoziata (art. 63 del D. Lgs 50/2016) mediante inviti ad almeno 15 operatori selezionati con indagini di mercato o elenchi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti



Da 1.000.000 a soglia comunitaria	Procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016), con possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale
-----------------------------------	--

Procedure di scelta del contraente per forniture e servizi sotto soglia

IMPORTO IN EURO	PROCEDURA
Fino a 39.999 (*)	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o amministrazione diretta
Da 40.000 a soglia comunitaria (*)	Affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori selezionati con indagini di mercato o elenchi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti

(*) In questi casi si può procedere anche tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, secondo periodo. La determina (o l'atto equivalente) deve contenere almeno l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Criteri di aggiudicazione

Il nuovo comma 9-bis dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (introdotto dal D.L. 32/2019) individua il criterio del "minor prezzo" quale alternativa sempre percorribile, per l'aggiudicazione dei contratti sotto soglia, in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatti salvi i casi in cui quest'ultima è obbligatoriamente prevista, indicati al comma 3 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

In pratica, per tutti i contratti al di sotto della soglia comunitaria, a far data dalle procedure bandite o con avvisi o con spedizione di inviti a far data dal 18/06/2019, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo è sempre applicabile in alternativa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatti salvi i casi in cui è consentito l'affidamento diretto, e i casi in cui è obbligatorio l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 3 dell'art. 95 del D. Leg.vo 50/2016).

Deroghe temporanee fino al 30/06/2023

L'art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito in legge dalla L. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera del D.L.



31/05/2021, n. 77 (al momento in fase di conversione in legge).

In particolare, l'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, nonché all'art. 157 del D. Lgs 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la decisione a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023.

In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando; vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale:

- il mancato rispetto dei termini previsti;
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto;
- e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso.

Qualora tali ritardi siano imputabili all'operatore economico, essi costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

L'art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, definisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con le seguenti modalità:

- a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno:
 - 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;
 - 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016.

Seguono tabelle riepilogative delle procedure di aggiudicazione per contratti sotto soglia applicabili fino al 30/06/2023.

SERVIZI E FORNITURE	
IMPORTO IN EURO	PROCEDURA
<i>Fino a 139.000</i>	Affidamento diretto



<i>Da 139.000 a soglia comunitaria</i>	Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori
--	--

LAVORI	
IMPORTO IN EURO	PROCEDURA
<i>Fino a 150.000</i>	Affidamento diretto
<i>Da 150.000 a 1.000.000</i>	Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori
<i>Da 1.000.000 a soglia comunitaria</i>	Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; resta fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del D. Leg.vo 50/2016.

Per le modalità di affidamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia comunque richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

L'affidamento diretto

Si rinvia alle tabelle riportate in precedenza per i casi in cui è consentito l'affidamento diretto nonché per le lievi differenze che tale procedura prevede a seconda del tipo di contratto da affidare e del relativo importo.

Si segnala che la lett. a) dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, prevede che la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro non è obbligatoria (periodo inserito dal D.L. 76/2020).

Generalità

Secondo la Delib. ANAC 636/2019, in caso di affidamento diretto:

- è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, comma 1;



- la stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, in casi specifici e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103.

Con la Delib. ANAC 27/02/2019, n. 140, l'ANAC ha chiarito che, nei casi di contratti di importo inferiore agli importi previsti ma tuttavia assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono invece tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, comma 1, nonché la garanzia definitiva di cui all'art 103 del D.Lgs. 50/2016, comma 11.

La determina a contrarre

La procedura prende avvio con la determina a contrarre - o altro atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante - che deve recare, almeno, l'indicazione:

- dell'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare;
- delle caratteristiche delle opere/beni/servizi che s'intende conseguire;
- dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile;
- delle principali condizioni contrattuali.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 Euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai punti 4.2.2 (per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 Euro) e 4.2.3 (per i lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000 Euro e non superiore a 20.000 Euro) della Delib. ANAC 636/2019.

Requisiti minimi (oltre quelli di carattere generale)

L'ANAC ha previsto una serie di requisiti dei quali gli operatori economici devono essere in possesso:

- idoneità professionale.** In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di esibire, per esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o altro Albo, ove previsto;
- capacità economica e finanziaria.** Potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie;



c) **capacità tecniche e professionali**, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali ad esempio, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o altro ritenuto assimilabile in intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Controlli dei requisiti in forma semplificata per appalti di valore pari o inferiore ad € 20.000 mediante affidamento diretto

Tabella di sintesi

Importi ≤ 5.000 euro	Importi > € 5000 fino € 20000 compresi	Importi > € 20.000
<p>Autocertificazioni:</p> <p>1) Requisiti generali;</p> <p>2) Requisiti speciali (se previsti)</p> <p>Controlli:</p> <p>1) Casellario ANAC;</p> <p>2) DURC;</p> <p>3) Requisiti speciali, se previsti;</p> <p>4) Condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni.</p> <p>Prescrizioni:</p> <p>1) Il contratto deve prevedere specifiche clausole sanzionatorie in caso si appuri che l'o.e. sia privo dei requisiti(*);</p> <p>2) Il RUP deve effettuare i controlli(**)</p>	<p>Autocertificazioni:</p> <p>1) Requisiti generali;</p> <p>2) Requisiti speciali (se previsti)</p> <p>Controlli:</p> <p>1) Casellario ANAC;</p> <p>2) Requisiti di cui all'art. 80, commi 1,4, 5 lett. b) del Codice dei contratti pubblici (delitti consumati o tentati, false comunicazioni, frode, ecc. nonché violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, nonché fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo);</p> <p>3) Requisiti speciali, se previsti;</p> <p>4) Condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni.</p> <p>Prescrizioni:</p> <p>1) Il contratto deve prevedere specifiche clausole sanzionatorie in caso si appuri che l'o.e. sia privo dei requisiti(*);</p> <p>2) Il RUP deve effettuare i</p>	<p>Autocertificazioni:</p> <p>1) Requisiti generali;</p> <p>2) Requisiti speciali (se previsti)</p> <p>Controlli:</p> <p>1) Tutti i requisiti di cui all'art. 80;</p> <p>2) Requisiti speciali, se previsti;</p> <p>3) Condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni.</p>



	controlli(**)	
--	---------------	--

(*) Se si appura la mancanza dei requisiti il contratto prevede:

- 1) la risoluzione del medesimo;
 - 2) il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - 3) l'incameramento della cauzione ove richiesta;
 - 4) o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- (**) Controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000.

Si ricorda che in determinati casi (si vedano le tabelle riportate in precedenza), nel caso di affidamento diretto o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, secondo periodo. In questo caso, la determina (o l'atto equivalente) deve contenere almeno l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti

I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

Ai sensi dei punti 4.2 e 4.3 della Delib. ANAC 636/2019, al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 Euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

La conclusione del contratto

Per quanto riguarda la conclusione del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, occorre tener presente che la procedura prevista dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, comma 14, è lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere.

È inoltre in facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata (PEC) o strumenti



analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.

Ciò non impedisce ovviamente alle parti di procedere con le modalità ordinarie, ad esempio tramite scrittura privata, in alternativa al più veloce scambio di lettere per corrispondenza.

Inoltre, nei casi di affidamento diretto non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. “**stand still**”) per la stipula del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, comma 10, lettera b). Ciò si ritiene, però, solo nel caso in cui si utilizzino le modalità di stipula semplificate previste dalla norma e non nel caso in cui invece si faccia ricorso alle modalità ordinarie (punto 4.4 della Delib. ANAC 636/2019).

La procedura negoziata

Si rinvia alle tabelle riportate in precedenza per i casi in cui è consentito l’affidamento diretto nonché per le lievi differenze che tale procedura prevede a seconda del tipo di contratto da affidare e del relativo importo.

La procedura negoziata si sviluppa attraverso la consultazione del prescritto numero di operatori economici, ove esistenti, individuati:

- sulla base di indagini di mercato;
- tramite elenchi di operatori economici;

sempre nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Secondo la Delib. ANAC 636/2019, punto 5.1.1, le stazioni appaltanti possono, nell’ambito del proprio regolamento interno, disciplinare:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici proprio da quelli presenti nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Nel caso di procedura negoziata, nell’ambito della decisione a contrarre - con la quale prende avvio la procedura

- le amministrazioni aggiudicatrici dovranno indicare:
- l’esigenza che intendono soddisfare tramite l’affidamento;
- le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire;
- i criteri per la selezione degli operatori da invitare;
- il criterio per la scelta della migliore offerta.



L'indagine di mercato

La fase dell'indagine di mercato, promossa dal RUP, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

Pur non ingenerando negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, il RUP, in tale fase, dovrà tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Tali indagini devono avvenire secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi on line del mercato elettronico propri o delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzando i risultati e avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

L'unica prescrizione contenuta nella Delib. ANAC 636/2019 che assume carattere prescrittivo riguarda la necessità che di tale indagine sia data "opportuna pubblicità" (punto 5.1.4). Ciò avviene mediante la pubblicazione di un avviso - recante le principali informazioni sull'affidamento - sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" o con altre forme di pubblicità, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

Nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato devono essere riportati tutti gli elementi più significativi dell'affidamento da operare. In particolare, tale avviso dovrà almeno indicare:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
- g) le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

In tale avviso la stazione appaltante potrà inoltre riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Nulla viene detto sugli effetti conseguenti a tale pubblicazione. Si deve tuttavia ritenere che in base ad essa gli operatori interessati possano formulare richiesta di invito ai fini della successiva selezione da parte della



stazione appaltante.

Gli elenchi di operatori

In alternativa alle indagini di mercato le stazioni appaltanti, ai fini dell'individuazione degli operatori economici, potranno fare ricorso agli elenchi costituiti ad hoc.

Sul punto la Delib. ANAC 636/2019, punto 5.1.6, precisa che:

- a) gli elenchi devono essere costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare;
- b) l'avviso, in particolare, dovrà indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - il possesso dei requisiti generali di moralità;
 - le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco;
 - gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
- c) la dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al Documento di gara unico europeo (DGUE, su cui si veda per approfondimenti Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo));
- d) tale avviso deve essere reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" o con altre forme di pubblicità;
- e) l'iscrizione all'elenco da parte degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti deve essere consentita senza limitazioni temporali;
- f) l'operatore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante di eventuali modifiche intervenute nel possesso dei requisiti;
- g) una volta costituito l'elenco - che deve essere pubblicato sul sito web - l'amministrazione aggiudicatrice deve prevedere le relative modalità di revisione;
- h) possono essere esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o manifestato malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

La fase di negoziazione (confronto competitivo)

Una volta conclusa l'indagine di mercato ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione



appaltante deve procedere, in modo non discriminatorio, alla selezione degli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque in numero almeno pari a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre. Ovviamente il numero minimo degli operatori da invitare alla procedura negoziata può ben essere superato sulla base delle caratteristiche e della risposta fornita dal mercato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione di elenco.

In tale ipotesi, l'amministrazione deve rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Una volta selezionati, gli operatori economici sono invitati contemporaneamente a presentare offerta a mezzo di PEC oppure, quando ciò non sia possibile, tramite lettera, in conformità a quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 50/2016, comma 3.

Le sedute di gara devono essere svolte *in forma pubblica* e le relative attività devono essere verbalizzate.

Quanto al criterio di aggiudicazione, si ricorda che il nuovo comma 9-bis dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (inserito dallo "sblocca cantieri") ha individuato il criterio del "minor prezzo" quale alternativa sempre percorribile, per l'aggiudicazione dei contratti sotto soglia, in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatti salvi i casi in cui quest'ultima è obbligatoriamente prevista, indicati al comma 3 dell'art. 95 del D. Lvo 50/2016.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'art. 36 del D. Lvo 50/2016.

Lo "sblocca cantieri" ha abrogato il comma 5 dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, il quale disponeva che in caso di ricorso a procedure negoziate nei contratti sotto soglia, la verifica dei requisiti avvenisse in capo all'aggiudicatario.

La sottoscrizione del contratto

La stipula del contratto - per la quale non occorre attendere il termine dilatorio di 35 giorni dello stand still - deve aver luogo, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante



della stazione appaltante o mediante scrittura privata, in conformità al disposto dell'art. 32 del D. Leg.vo 50/2016, comma 14.

Procedura aperta

La disciplina concernente le procedure aperte trova collocazione nel Codice nell'art. 60.

Nell'ambito del progetto sono state espletate diverse procedure di gara ai sensi dell'art. 60, alcune delle quali con la previsione di più lotti la cui gestione ha richiesto una maggiore perizia anche perché di fatto per ogni lotto si incardina una sotto procedura.

L'art. 60 prevede che qualsiasi operatore economico interessato ha facoltà di presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Nelle procedure aperte viene direttamente fissata nel bando la scadenza entro la quale le offerte delle ditte interessate dovranno pervenire alla stazione appaltante. Alla data fissata per l'apertura delle offerte, l'amministrazione provvederà, contestualmente, a verificare anche che le ditte abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità delle offerte medesime.

Quando il valore contrattuale, al netto dell'IVA, sia pari o superiore ad euro 214.000 le procedure aperte dovranno seguire le regole che si applicano alle gare comunitarie.

Il primo comma dell'art. 72 del d. lgs. n. 50/2016 dispone che gli avvisi e bandi di cui agli articoli 70,71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'Allegato XIV, nel formato di modelli di formulari sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'Allegato V.

Gli avvisi e bandi di cui sopra sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, vale come prova della pubblicazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 73 del d. lgs. 50/2016, gli avvisi e i bandi di cui agli artt. 70,71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'art. 72 (pubblicazione europea). Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'art. 72.

Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute



negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo del committente, e devono contenere la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo del committente.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo si applica l'art. 216, comma 11 del Codice.

Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC quando la stessa verrà istituita.

Come stabilito dall'art. 60 comma 1 del d. lgs. 50/2016, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica. Inoltre, possono fissare un termine non inferiore a 15 gg a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice il termine minimo di 35 gg. non possa essere rispettato.

Il legislatore all'art. 79 ha stabilito che nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini stabiliti negli artt. 60,61,62,64,65.


Il comma 5 bis dell'art. 79 prevede che, nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un malfunzionamento o mancato funzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la S.A. adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi con relativa proroga dello stesso.

Si rammenta, infine, che l'art. 36, comma 9 del D. lgs. 50/2016, per quanto riguarda l'utilizzo delle procedure aperte e ristrette sotto soglia, ha disposto che nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini minimi stabiliti negli art. 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà.

Maggiore flessibilità presentano le procedure negoziate disciplinate nel Codice negli articoli 62 e 63. Poiché le procedure negoziate offrono meno garanzie in termini di partecipazione degli operatori economici, il legislatore ne ha limitato l'utilizzo ancorandolo a specifici parametri e presupposti.



Di seguito un diagramma esemplificativo delle varie fasi della procedura aperta sopra soglia che rispecchia l'iter procedurale adottato per l'espletamento delle gare europee previste dal progetto:





La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

L'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, recependo l'art. 32 della direttiva 2014/24/UE.

Anche questa procedura "speciale" è stata prevista e adottata per varie acquisizioni soprattutto per la fornitura di alcuni beni per i quali considerata la classificazione merceologica di strumentazione scientifica ha consentito il richiamo ad alcuni dei criteri dell'art. 63 quale quello dell'unicità/infungibilità, evitando così legittimamente il ricorso alle procedure ordinarie con i relativi "aggravi" di tempo e di modalità operativa (pubblicità legale, stand still etc.)

Quindi, la procedura negoziata senza bando ha carattere eccezionale e derogatorio; è consentita solo nei casi tassativi indicati dalla legge, come tali non suscettibili di interpretazione analogica e/o estensiva.

La procedura negoziata senza bando ha carattere facoltativo in quanto, anche in presenza dei presupposti fissati dalla legge, la stazione appaltante può comunque optare per una procedura ordinaria di affidamento (aperta o ristretta).

La stazione appaltante deve fornire adeguata motivazione, nel primo atto della procedura (e cioè nella decisione a contrarre), in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per la procedura negoziata (art. 63 comma 1).

La procedura negoziata è ammessa nelle diverse ipotesi previste dall'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, tra le quali alcune sono comuni per lavori, servizi e forniture, altre riguardano solo lavori e servizi, altre ancora solo le forniture o solo i servizi.

La procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è consentita quando, ad esito di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata alcuna domanda di partecipazione o alcuna offerta o sono state presentate solo domande di partecipazione o offerte non appropriate

- un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara
- una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 83;

Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto; la previsione è volta ad evitare che nelle procedure ordinarie di affidamento vengano introdotte condizioni volutamente preordinate a disincentivare la partecipazione alla procedura per consentire poi di utilizzare la



procedura negoziata.

- Art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016

La procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è consentita quando la prestazione può essere fornita unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

Con le Linee Guida n. 8 (aventi ad oggetto «Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili»), l'Autorità ha ritenuto di dover fornire indicazioni puntuali circa le modalità da seguire per accertare l'effettiva infungibilità di un bene o di un servizio

- ✓ L'infungibilità di beni/servizi

Da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi:

L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.

In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo > un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso.

Un bene o un servizio possono essere infungibili perché, a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure a causa di decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti futuri o, infine, a seguito di decisioni strategiche da parte dell'operatore economico (c.d. lock in).

La scelta della procedura negoziata:

- ✓ ciascuna stazione appaltante deve accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella determina a contrarre;
- ✓ accertamento rigoroso dell'infungibilità del bene

Le consultazioni preliminari di mercato

Se non sono sufficienti le informazioni assunte presso altre stazioni appaltanti (anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici) è necessario rivolgersi al mercato attraverso adeguate consultazioni

I. Le consultazioni preliminari di mercato sono svolte in ossequio ai principi di trasparenza e massima



partecipazione, al fine di non falsare la concorrenza (pubblicazione di avviso sul profilo del committente).

II. Le consultazioni preliminari di mercato sono volte a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ovvero individuare l'esistenza di soluzioni alternative.

III. I risultati delle soluzioni individuate a seguito delle consultazioni preliminari di mercato sono riportati nella determina a contrarre.

- La stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore
- La consultazione di mercato consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento e di ridurre proprio quelle asimmetrie informative che creano ostacoli allo sviluppo della concorrenza
- La dimostrazione dell'infungibilità del servizio o della fornitura si deve basare su valutazioni attuali, non legate ai risultati di precedenti verifiche o a ipotesi circa futuri sviluppi nel mercato, che, pure, vanno presi in considerazione per la determinazione della durata dell'affidamento.

- Art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016

La procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è consentita nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati > le circostanze invocate a giustificazione del ricorso a tale procedura non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

- Vincoli imposti dalla norma:

- Utilizzo della procedura nella misura strettamente necessaria
- Urgenza dovuta ad eventi imprevedibili
- Circostanze invocate a giustificazione non devono essere imputabili alla stazione appaltante

La procedura negoziata senza bando, nel caso di appalti di forniture, è consentita anche nelle seguenti ipotesi:

a) se i prodotti oggetto dell'appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui



impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate > la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

Per lavori o servizi la procedura negoziata senza bando è consentita per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi

- I presupposti:
 - I nuovi lavori o servizi devono essere analoghi ai precedenti;
 - I nuovi lavori o servizi devono essere affidati all'impresa aggiudicataria dell'appalto iniziale
 - I nuovi lavori o servizi devono essere conformi ad un progetto di base e tale progetto deve essere stato oggetto di un primo appalto aggiudicato mediante procedura aperta o ristretta;
 - La possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando deve essere indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima gara
 - L'importo totale previsto per la ripetizione dei lavori o servizi deve essere computato nell'importo totale presunto dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di rilevanza europea
 - Il ricorso alla procedura negoziata è ammesso nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale

L'art. 63 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 fissa alcune regole che devono essere seguite nell'espletamento della procedura negoziata senza bando (ad eccezione del caso di affidamento ad operatore economico determinato)

Modalità di individuazione dei soggetti da invitare:

Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Selezione dell'affidatario:

l'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 95 del Codice previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

5. Monitoraggio, rendicontazione e variazioni delle Attività del progetto nell'ambito del portale SIRI



Per la gestione integrata di tutte le fasi del progetto, il MUR ha messo a disposizione delle infrastrutture di ricerca finanziate un'utenza attiva sullo sportello telematico SIRIO (<https://sirio-miur.cineca.it>).

All'interno del portale troviamo il Sistema Informatico Ricerca e Innovazione (SIRI) accessibile mediante il seguente link: <http://www.ponricerca.gov.it/siri>, è necessario individuare la riga corrispondente all'avviso Potenziamento infrastrutture e ricerca (DD 424 28/02/2018) e premere il corrispondente pulsante Accesso. L'utenza per i progetti è stata assegnata al Rappresentante Legale del CNR, nella persona del Presidente e viene poi gestita dai Responsabili Scientifici dei Progetti. Non sono state fornite utenze per i singoli partners, il CNR, pertanto, in qualità di soggetto capofila, si occupa della gestione del portale anche per conto dei partners.

La prima fase consiste nell'inserimento della PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ovvero l'inserimento nel portale di tutti i documenti prodotti nella procedura di gara, dall'avvio della stessa fino alla stipula del contratto. Nel momento in cui risulta stipulato il contratto con l'operatore economico, la procedura può essere trasmessa e risulterà disponibile sul portale in modalità "visualizzazione". Per ciascuna procedura di aggiudicazione vanno caricati i seguenti documenti:

- CIG
- Procedura di aggiudicazione seguita
- Descrizione della procedura
- Importo a base d'asta
- Data di pubblicazione della procedura
- Importo di aggiudicazione
- Data aggiudicazione

Per ogni procedura di aggiudicazione va selezionato il bene di riferimento. Ogni bene ammesso a finanziamento è identificato con un codice numerico: es. PIR 00019-123456

Il numero iniziale identifica il progetto (00019 PRO-ICOS MED) e quelli successivi identificano univocamente il bene finanziato.

Se il bene si compone di più lotti, è necessario generare tanti flussi di monitoraggio, corrispondenti al numero CIG acquisiti per la procedura di gara.

Una volta selezionato il bene oggetto della procedura si continua con l'inserimento degli ulteriori documenti di



gara quali: determina, atti Mepa, atti gara, provvedimento di nomina commissione, verbali commissione, CV e dichiarazioni commissari, comunicazione di aggiudicazione.

Si procede con il caricamento dei dati del contratto, quali: Ragione sociale ditta, CF e P.Iva, importo ecc. può essere attivata la successiva fase di rendicontazione delle spese.

È possibile sottomettere la rendicontare il bene dal momento in cui si dispone il mandato di pagamento ed entro 30 giorni da questo.

Al fine di caricare la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, è necessario accedere al link: <http://www.ponricerca.gov.it/siri>; individuare la riga corrispondente all'avviso Potenziamento infrastrutture e ricerca (DD 424 28/02/2018) e una volta effettuato l'accesso, nel menù a sinistra, sotto la sezione Funzioni, selezionare la voce Rendicontazione Spese per iniziare.

I passaggi previsti in questa fase sono i seguenti (i campi che nel portale sono contraddistinti da * sono obbligatori):

- Nuova rendicontazione
- individuazione del bene da rendicontare
- Parte spesa: importo rendicontato, descrizione, data quietanza
- Dati della procedura di aggiudicazione che vengono recuperati dal caricamento della procedura di aggiudicazione
- Documentazione da caricare:
 1. Fattura
 2. Attestazione di avvenuto pagamento
 3. Attestazione di regolare esecuzione oppure conformità nell'ordine
 4. Dichiarazione di non fruizione di contributi pubblici per le attrezzature
 5. Documentazione di gara
 6. Documentazione di trasporto
 7. Mandato di pagamento
 8. Ordine di acquisto

A partire da giugno 2019 (mese di inizio del progetto) ogni bimestre, in occasione della rendicontazione viene presentata la Relazione Tecnica Bimestrale sullo stato di avanzamento del Progetto con annesse le variazioni riguardanti le procedure di acquisto dei beni (variazioni di cronoprogramma, di costo e di cambio o di bene o di parte di bene). Contestualmente alla relazione viene prodotta anche la Domanda di Rimborso (DDR) che dopo la firma del Presidente del CNR, viene caricata nel sistema e trasmessa.



In fase di controllo del rendiconto, il MUR può richiedere integrazioni alla documentazione presentata. La richiesta di integrazione avviene mezzo PEC e il termine concesso per la risposta è di 10 giorni. Mediante un'apposita funzione all'interno del portale è possibile caricare la documentazione integrativa. In seguito vengono emessi i verbali di controllo dei vari SAL che non vengono notificati ma sono resi disponibili sul portale.

All'interno del portale SIRI, oltre all'inserimento della procedura di aggiudicazione, alla rendicontazione della spesa e all'invio della relazione tecnica bimestrale, è possibile inserire la richiesta di **VARIAZIONE** beni.

Nell'ambito del tema di cui si tratta occorre fare menzione di quanto disposto dall'Allegato D – “Disciplinare di concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture di ricerca” al comma 3 dell'art. 6 circa le variazioni di natura soggettiva ed oggettiva.

In particolare con riferimento alle variazioni di natura oggettiva, come anche specificato nella Guida operativa dei beneficiari, fermo restando l'invarianza dell'importo complessivo del finanziamento concesso e il rispetto del relativo cronoprogramma di spesa, nella fase di attuazione del progetto, sono consentite:

(a) variazioni di spesa fino al limite del 5% dei singoli elementi dell'elenco beni strumentali, a condizione che siano garantite la qualità e il raggiungimento degli obiettivi tecnico-scientifici dichiarati;

(b) variazioni di spesa fino al limite del 20% dei singoli elementi dell'elenco beni strumentali, previo assenso dell'esperto tecnico scientifico e approvazione del MIUR;

(c) variazioni degli elementi dell'elenco beni strumentali essenzialmente derivanti (e motivate) dal progresso tecnologico, previo assenso dell'esperto tecnico-scientifico ed approvazione del MIUR. La somma dei costi relativi ai beni oggetto di richiesta della variazione non può eccedere il 20% del finanziamento concesso.

Come stabilito nell'Avviso, questa fattispecie deve avere, come prerequisito indispensabile per la sua ammissibilità, l'esigenza di essere motivata essenzialmente dal progresso tecnologico.

La documentazione a supporto per tutti i nuovi beni proposti dovrà essere equivalente a quella fornita in fase di proposta progettuale, per consentire il confronto e la valutazione di coerenza funzionale e prestazionale: le informazioni da fornire devono essere pertanto tutte quelle necessarie e richieste dalla scheda descrittiva del bene di cui alla proposta progettuale, con lo stesso livello di approfondimento e corollario di documentazione già presentato in fase di valutazione ex-ante.

5. Criticità, prospettive future e conclusioni

Le maggiori criticità che si sono presentate nello svolgimento del progetto PRO ICOS-Med, sono legate ai ritardi che si sono accumulati nelle attività collegate allo svolgimento delle procedure di acquisto dei beni.

Questi ritardi sono associati in parte a:

1. la procedura di programmazione degli acquisti per quanto riguarda il CNR;
2. la procedura di rendicontazione delle schede dei beni sulla piattaforma SIRIO una duplice implicazione:



1. beni diversi, richiesti in fase progettuale in un'unica scheda e quindi corrispondenti ad uno stesso "Codice univoco", in fase di programmazione sono stati associati a CPV diversi e sono stati inseriti in procedure di acquisto diverse, con tempistiche diverse;

2. beni aventi differenti "Codice univoco" e provenienti da schede diverse (ma stesso CPV) hanno costituito lotti separati di una medesima gara; questo ha comportato la programmazione di procedure di acquisto con tempistiche più lunghe rispetto a quanto si era programmato all'inizio.

Per quanto riguarda la procedura di rendicontazione sulla piattaforma Sirio, anche se è permesso aggiungere documenti a prova delle avvenute attività correlate all'acquisto di beni, è possibile rendicontare una scheda solo quando tutte le procedure di acquisto dei beni che la compongono sono completate. Questo ha implicato in moltissimi casi ritardi nel rendicontare spese in quanto per non tutti i beni della scheda, la procedura di acquisto era conclusa.

Inoltre, c'è anche da considerare che dall'inizio della Pandemia COVID 19, anche se il lavoro amministrativo è continuato in modalità agile, ci sono comunque stati dei ritardi nello svolgimento delle procedure di acquisto, delle consegne e dei collaudi dei beni che hanno causato ritardi nelle rendicontazioni.

In ogni caso, considerata la proroga al 27/08/2022 e che a fine 2021 sono state avviate procedure di acquisto per oltre il 90% del finanziamento complessivo, si ritiene che l'intero programma di potenziamento infrastrutturale possa essere realizzato entro la scadenza del progetto. In ogni caso, come previsto dall'art 9 del "*disciplinare di concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture di ricerca*" sarà fondamentale, entro giugno 2022 garantire la rendicontazione di una quota di spesa non inferiore al 60% dell'ammontare totale dei costi del progetto ammessi alle agevolazioni, al fine di ottenere dal MUR una ulteriore proroga di quattro mesi che posticiperebbe la scadenza al 27/12/2022